



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Di Benedetto Nicola

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
31	19/05/2025	18	5

Oggetto:

TEF Srl: Progetto per la riqualificazione ambientale della cava in Alife (CE) alla localita' Santa Croce-San Michele censita con codice 61002-01 nel "Piano di reupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attivit  estrattiva delle cave abbandonate abusive o dismesse" autorizzato con decreto 98 del 11/04/2022 -Proposta di modifica della destinazione materiale estratto. Ordinanza sospensione prot.526505 del 07/11/2024 - DETERMINAZIONI E DIFFIDA

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che:

ai sensi dell'art. 11 dell'O.M. n. 3100/2000, il Commissario di Governo delegato per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Regione Campania con propria Ordinanza n.68 del 26/02/2004 ha approvato il "*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*" (di seguito: *Piano di recupero ambientale* o *Piano*);

la L.R. 30/01/2008, n.1 con l'articolo 33 comma 1 ha disposto che "*In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ORDINARIE di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS)*", tra cui anche le funzioni per l'attuazione del precitato "*Piano di recupero ambientale*";

la L.R. 23/12/2016, n.38 - avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale*" – con l'articolo 4 ha disposto, tra l'altro, la soppressione della su menzionata Agenzia prevedendo anche il trasferimento delle relative attività e funzioni "... all'ARPAC, all'ACaMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione" da stabilirsi mediante provvedimenti della Giunta regionale;

per effetto di quanto prescritto dal su richiamato articolo 4 della L.R. n.38/2016, con deliberazione di Giunta Regionale n.261 del 15/05/2017 è stato disposto, tra l'altro, che le funzioni afferenti il "*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*" fossero trasferite all'allora D.G. 50-09 *Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile* [oggi, D.G. 50-18 *Lavori Pubblici e Protezione Civile*] secondo l'Allegato SUB 1 alla citata D.G.R.C. n.261/2017;

con decreto n.111 del 10/10/2017 dell'allora D.G. *Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile* (in BURC n.75 del 16/10/2017) le funzioni afferenti all'attuazione del predetto *Piano di recupero ambientale* sono state trasferite all'allora U.O.D. 50-09-14 *Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile* [oggi, U.O.D. 50-18-05] della medesima Direzione;

con D.G.R. n.681 del 30/12/2019 "*Arcadis – Adempimenti*" si è preso atto della realizzazione degli adempimenti di cui all'art.4 della citata L.R. n.38/2016 finalizzati alla soppressione dell'Agenzia e della conseguente cessazione di ogni attività, con il subentro della Regione Campania nei residui rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di A.R.Ca.Di.S.

Premesso, altresì, che:

la TEF S.r.l. - di cui è rappresentante legale il signor Francesco Testa ed avente sede legale in ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** - con decreto n.98 del 11/04/2022 è stata autorizzata all'esecuzione del "*Progetto per il recupero, il riuso e riqualificazione ambientale della cava in Alife (CE) alla località Santa Croce - San Michele*", censita con codice 61002_01 nel "*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*", con una durata complessiva – per la completa ricomposizione ambientale – di anni 5 e termini di scadenza fissati: al 12/04/2025, per il completamento degli interventi estrattivi;

al 12/04/2027, per la completa riqualificazione ambientale e l'attecchimento delle essenze vegetali impiantate; il menzionato "*Progetto per il recupero, il riuso e riqualificazione ambientale della cava in Alife (CE) alla località Santa Croce - San Michele*", autorizzato con il citato provvedimento n.98 del 11/04/2022:

è stato escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed ha acquisito il parere favorevole in materia di Valutazione d'Incidenza, giusto decreto n.158 del 18/09/2020 dell'allora STAFF *Valutazioni Ambientali* [oggi, U.S. 60-12 *Valutazioni Ambientali*];

ha acquisito, a conclusione della conferenza di servizi di competenza di questo ufficio, le determinazioni di seguito elencate rese dalle Autorità competenti invitate in virtù del regime vincolistico gravante sulle aree di intervento e delle norme ambientali applicabili alla tipologia di progetto in approvazione:

in materia di vincolo paesaggistico e archeologico (ex D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.):

parere favorevole obbligatorio e vincolante, con prescrizioni, reso dalla competente Soprintendenza giusta nota prot. 596385 del 30/11/2021 allegata al verbale di conferenza di pari data;

Autorizzazione Paesaggistica n. 27 del 13.12.2021, acquisita al protocollo regionale n.22424 del 17.01.2022, rilasciata dal comune di Alife;

in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA – ex D.P.R. n.59/2013 s.m.i.);

Parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera, reso dalla U.O.D. 50.17.07 *Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta* con nota prot. 323030 del 16/06/2021, trasmessa a questa U.O.D. con nota prot. 596141 del 30/11/2021 e allegata al verbale di conferenza di pari data, visto il parere endoprocedimentale di ARPAC Caserta, giusta nota n.15/GR/21 del 04/05/2021;

Parere favorevole in materia igienico sanitario reso dall' ASL Caserta nota prot. reg. 565707 del 15/11/2021 allegata al verbale di conferenza del 30/11/2021;

in materia di vincolo idrogeologico (ex R.D. n.3267/1923 s.m.i.; L.R. 11/1996 s.m.i.):

silenzio assenso incondizionato assunto da questa Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 14ter co.7 della L. 241/90 s.m.i.;

il progetto autorizzato con il richiamato provvedimento n.98/2022 essenzialmente prevede:

- la riprofilatura del fronte di cava finalizzata a ridurre le notevoli altezze delle attuali scarpate mediante la realizzazione di gradoni aventi dimensioni 4x4 m, nel settore di fronte sovrastante il piazzale di coltivazione ubicato alla quota 314 m s.l.m., e dimensioni 4x6 m, nel settore di fronte sottostante allo stesso piazzale di coltivazione;
- la piantumazione di essenze vegetali autoctone sui gradoni realizzati nel settore superiore del fronte e sul piazzale di coltivazione di quota 314m s.l.m., in modo da ricostituire il bosco come in origine;
- la piantumazione sui gradoni del fronte inferiore e sul piazzale di cava, di uliveto da produzione;
- il raccordo del fondo della fossa presente sul piazzale di cava con lo stesso piazzale, realizzando due terrazzi su cui sarà piantumato l'uliveto da produzione;
- la realizzazione, nel rispetto degli indici urbanistici previsti dal Piano Regolatore, di un deposito per i mezzi d'opera agricoli necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'uliveto da produzione;
- in particolare, come emerge dall'autorizzazione n.98/2022 e dagli elaborati progettuali che ne costituiscono parte integrante, sono stati assentiti interventi per:
 - il riempimento della depressione presente, sul piazzale di base, tra quota 280m e 270m s.l.m., realizzando terrazzi su cui piantumare ulivi da produzione;
 - la realizzazione di gabbionate rinverdite utilizzate sia per raccordare il salto di quota tra i due piazzali a 280 e 275 m s.l.m., sia per mascherare le scarpate più alte sulle quali non sono possibili interventi di rimodellamento con gradoni (sotto la scarpata alta circa 40m tra quota 313m e quota 275m s.l.m.; sotto la scarpata alta circa 40m tra quota 317m e quota 280m s.l.m.);
 - la realizzazione di cumuli rinverditi alla base delle scarpate più ripide a quota 322, 314 e 286;
 - la esecuzione degli interventi descritti alla precedente lettera **d.** prevede il riutilizzo di parte del materiale estratto per il rimodellamento dei fronti di cava;
 - in particolare, a fronte del volume complessivo di estrazione stimato in 87.040,00 m³, il progetto prevede il riutilizzo in cava, per i succitati interventi di ricomposizione ambientale, di un volume complessivo pari a 15.430,00 m³ così redistribuito:
 - 9.275 m³ per il riempimento della depressione presente, sul piazzale di base, tra quota 280m e 270m s.l.m.;
 - 1.770 m³ per la realizzazione gabbionate rinverdite;
 - 2.785 m³ per la realizzazione di cumuli rinverditi alla base delle scarpate più ripide;
 - 1.600 m³ per il rimodellamento delle piste di arrocco.

dalla documentazione progettuale assentita risulta anche un volume di materiale terroso piroclastico, proveniente dalle attività di scotico, il cui volume è stato determinato – da progetto – in 2.100,00 m³ riutilizzato sui gradoni per la successiva piantumazione delle essenze vegetali;

per quanto specificato alle precedenti lettere **e.** e **f.**, il volume di materiale estratto destinato alla commercializzazione ammonta a 69.510 m³.

Premesso, inoltre, che:

in occasione del primo sopralluogo effettuato in cava il 21/04/2022 – successivamente alla notifica dell'autorizzazione n.98/2022 – i rappresentanti di questo ufficio, come risulta dal verbale di accertamento N. 3/2022, Prot. reg. n.230498 del 02/05/2022 redatto nell'occasione contestualmente ai rappresentanti della TEF S.r.l., precisarono che *"...tenendo conto che, del materiale estratto, una parte è destinata da progetto a essere riutilizzata in cava ...ogni anno dovrà essere trattenuta in cava la percentuale sul totale scavato nello stesso anno. Tale calcolo deve essere comunicato a questo ufficio, in via preventiva, con la relazione di accompagnamento dell'aggiornamento del cronoprogramma"*;

con pec acquisita al prot. regionale n.292891 del 06/06/2022, il direttore di cava riscontrò le richieste formulate con il citato verbale di sopralluogo N. 3/2022 del 21/04/2022 trasmettendo – tra l'altro – la *Relazione esplicativa del cronoprogramma aggiornato* [denominata "ALL. 1 ESE"] con la quale venivano specificati i volumi di materiale estratto che dovevano essere trattenuti in sito per ogni singolo anno di attività.

Dato atto che:

per le motivazioni in esso esposte, con decreto n.10 del 04/01/2024 – notificato alla ditta in data 09/01/2024 e alle Amministrazioni interessate con prot. 12441 di pari data – questo ufficio ha autorizzato *"modifiche non sostanziali"* ma *"necessarie per la completa riqualificazione ambientale del sito di cava"*, a seguito di difformità al progetto autorizzato, eseguite nelle fasi estrattive iniziali, prescrivendo – tra l'altro – la trasmissione dell'aggiornamento del calcolo dei volumi da progetto;

con pec acquisita al prot. regionale n.22189 del 15/01/2024, il direttore di cava ha trasmesso “*Relazione tecnica progetto modificato Calcolo volumi materiale da cavare*” dalla quale risulta che il volume complessivo da estrarre, tenendo conto delle modifiche resesi necessarie e autorizzate con il richiamato decreto n.10/2024, ammonterebbe a 85.705,00 m³ che, decurtato dei volumi da trattenere in situ per gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al PREMesso ALTRESÌ – darebbe un volume da commercializzare di 68.175 m³;
a seguito dei controlli effettuati in cava, con decreto n.83 del 24/05/2024 – notificato alla ditta e alle Amministrazioni interessate con prot. 260147 del 27/05/2024 – questo ufficio, per le motivazioni in esso esplicitate, ha autorizzato la ripresa delle attività, sospese cautelativamente in sede di sopralluogo del 16/04/2024 giusto verbale N. 03/2024 Prot. NP.2024.0002577 del 23/04/2024, e ha decretato la presa d’atto di nuove difformità al progetto autorizzato, realizzate in corrispondenza del piazzale di coltivazione di quota 314m s.l.m., accertando – altresì – che le stesse non impediscono la prosecuzione e il completamento del “*Progetto di riqualificazione ambientale*” della cava de qua;
per le difformità di cui alla precedente lettera c., con decreto n.82 del 24/05/2024 - notificato con Prot. 260128 del 27/05/2024 - questo ufficio ha anche comminato la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 26 co. 2 della L.R. 54/1985 s.m.i., pagata dalla ditta come da ricevuta di versamento acquisita la prot. regionale n. 323011 del 01/07/2024.

Dato atto, altresì, che:

con il richiamato decreto n.83 del 24/05/2024 [cfr. lett. c. del DATO ATTO], questo ufficio – tra l’altro – ha preso atto che «...dalla documentazione trasmessa dalla TEF S.r.l. a gennaio 2023 e a gennaio 2024, rispettivamente con il calcolo del volume di materiale estratto nel corso del 2022 e del 2023, non risultano volumi trattenuti in sito ai fini del loro riutilizzo per gli interventi previsti dal “*Progetto di riqualificazione*” approvato e autorizzato»;
per quanto innanzi, al punto 7. del medesimo decreto n.83/2024 è stato prescritto che «... la TEF S.r.l. provveda ad accumulare in cava, in un’area a ciò dedicata, i volumi di materiale estratto da riutilizzare in sito per gli interventi previsti dal “*Progetto di riqualificazione*” autorizzato con decreto n.98/2022, consistenti nel livellamento della depressione presente sul piazzale di cava, nel rimodellamento delle piste di arrocco e nella realizzazione dei gabbioni da posizionare alla base delle scarpate più alte».

Dato atto, infine, che:

con nota acquisita al prot. regionale n. 495220 del 21/10/2024, a firma del solo rappresentante legale, la TEF S.r.l. ha formulato “*Proposta di modifica della destinazione materiale estratto*”:
evidenziando testualmente che:
il materiale di scotico, quantizzato in 2.100 m³ è stato utilizzato nella ricomposizione dei gradoni già realizzati; per il riempimento della depressione presente in una porzione del piazzale è stato previsto l’utilizzo di 9.275 m³ di roccia ... estratta; tale decisione è da ritenersi fuori da ogni logica, sia economica (...) che pratica (il progetto prevede in quella porzione di piazzale riempito la coltivazione di un uliveto: sarebbe opportuno e certamente più idoneo avere un maggiore spessore di terreno vegetale rispetto ai 50 cm che sarebbero stesi sul riempimento costituito da roccia ... sterile dal punto di vista agronomico; l’utilizzo dei gabbioni, ..., sembra inutile, visto le caratteristiche dei materiali in gioco e la posizione prevista. Infatti, sono stati ubicati sia alla base delle scarpate, sebbene non sussistano condizioni di instabilità tali da far presupporre il loro utilizzo, sia a valle del riempimento della depressione, dove basterebbe dare al materiale deposto il suo naturale angolo di declivio. Inoltre, il materiale estratto, per le sue caratteristiche strutturali si frantuma in clasti di piccole dimensioni, mentre in genere i gabbioni si realizzano con blocchi di pezzatura maggiore (almeno 80-120 mm); laddove vi sono scarpate piuttosto alte, è stato previsto l’utilizzo di 2.785 m³ per realizzare una sorta di raccordo tra la scarpata e la pedata (gradoni quota 322, 314 e 286 m); generalmente, questi raccordi vengono realizzati per mitigare l’effetto dell’altezza della scarpata, ma anche per favorire l’attecchimento di essenze vegetali per una corretta ricomposizione ambientale. L’utilizzo del semplice materiale estratto, bianco (quindi molto impattante dal punto di vista visivo) e sterile (difficilmente attecchirà qualche essenza) sortirà un effetto negativo rispetto all’obiettivo progettuale; infine, per quel che riguarda il materiale da riutilizzare per le piste di arrocco è da chiarire che in alcuni tratti la pista giace direttamente sulla formazione carbonatica, mentre in altri, (dove c’era un maggiore spessore di copertura maggiormente erodibile in occasione delle piogge) è stato necessario riportare materiale stabilizzato, non quantizzabile;
chiedendo, per le predette considerazioni:
*di eliminare i gabbioni di cui al punto C);
di sostituire il materiale... previsto per il riempimento della depressione e la realizzazione dei raccordi delle scarpate (punti B e D) con terreno vegetale e/o terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno;
di autorizzare la vendita della residua quantità di roccia da estrarre (attualmente stoccata in parte sul piazzale) e la possibilità di acquistare terreno da destinare sia al riempimento della depressione che al raccordo delle scarpate;*

con pec del direttore di cava datata 5 novembre 2024 (prot. regionale n.525486 del 07/11/2024) è stato semplicemente comunicato che "...a partire dal giorno 06/11/2024 verranno trasportati nella cava in oggetto, ubicata in località San Michele nel comune di Alife (CE), materiali di scavo provenienti da un terreno sito in località Martoni nel comune di Alife (CE), SCIA n. 6498 del 21/05/2024";

visto quanto innanzi, con nota-provvedimento Prot. 526505 del 07/11/2024 questo ufficio - per le motivazioni in essa esposte - ha ordinato la sospensione *ad horas* delle attività di conferimento di materiale di scavo proveniente dall'esterno della cava, nonché la vendita del materiale estratto per l'esecuzione del progetto autorizzato;

con nota acquisita al prot. regionale n.530189 del 11/11/2024, il direttore di cava ha precisato che "...il materiale di scavo proviene da un terreno agricolo di estensione pari a 28.620 m² per uno spessore di 0,50 metri, pertanto interessa esclusivamente il terreno vegetale", trasmettendo in allegato la relativa documentazione tecnico amministrativa costituita dalla SCIA n.6498 del 21/05/2024;

in data 15/11/2024, funzionari di questo ufficio hanno espletato un sopralluogo accertativo presso la cava in oggetto - congiuntamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Alife – i cui esiti sono stati esposti nel verbale di Sopralluogo N.12/2024, redatto in contraddittorio con il rappresentante della TEF S.r.l., dal quale emerge: il rispetto dell'ordinanza di sospensione Prot. 526505/2024 nonché il rispetto del progetto autorizzato con la prosecuzione delle attività estrattive escluse dalla sospensione stessa;

la presenza di cumuli di materiale calcareo estratto e abbancato sul piazzale di cava;

la richiesta alla ditta, da parte dei funzionari di questo ufficio, "...di quantificare tutti i cumuli di *materiale calcareo presenti sul piazzale*";

per quanto specificato alle precedenti lettere d. ed e., con nota-provvedimento prot. 544424 del 18/11/2024 questo ufficio ha disposto la revoca parziale della citata ordinanza di sospensione n. 526505 del 07/11/2024, consentendo le attività di conferimento di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, ma confermando la sospensione per le attività di vendita del materiale estratto ed abbancato in cava, in attesa della quantificazione richiesta in sede di sopralluogo.

Preso atto che:

con pec acquisita al prot. regionale n.575461 del 03/12/2024, il direttore di cava ha trasmesso la *Relazione Tecnica* con il rilievo e la quantificazione dei materiali giacenti in cava, dalla quale risulta quanto segue: «...nel piazzale sono state predisposte due aree delimitate da barriere in calcestruzzo, tipo "new jersey"... , di altezza pari a circa 4 metri, realizzando una sorta di vasche all'interno delle quali è stato stoccato parte del materiale estratto»;

ai fini della quantificazione dei predetti cumuli, sono stati eseguiti rilievi a mezzo di drone ed il conseguente calcolo dei volumi è stato effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate, i cui elaborati grafici sono stati trasmessi in allegato alla *Relazione Tecnica*;

dalle determinazioni di cui sopra, risultano i dati di seguito elencati:

la "vasca" n.1, ubicata sul piazzale, ha un volume di materiale calcareo estratto pari a 2.844,40m³;

la "vasca" n.2, ubicata "nel fossato", ha un volume di materiale calcareo estratto pari a 3.052,13m³;

per quanto ai precedenti punti I. e II., i volumi complessivi stoccati in cava ammontano a 5.896,53m³;

con pec acquisita al prot. regionale n.9921 del 09/01/2025, il direttore di cava ha trasmesso la *Relazione Tecnica* con il rilievo e le sezioni per il calcolo dei volumi estratti nel corso dell'anno 2024, dalla quale risulta che, nell'anno di riferimento, il volume estratto per le attività relative al *Progetto di riqualificazione ambientale* è stato determinato in 54.282,19m³;

con la medesima *Comunicazione* prot. regionale n.9921 del 09/01/2025:

è stato rammentato che «...sul piazzale di cava sono stati stoccati circa 6.000 m³ di materiale estratto (vedi relazione tecnica trasmessa in data 03/12/2024), in quanto il progetto prevede il riempimento di una depressione» e che «in data 21/10/2024, prot. 495220, la ditta ha chiesto l'autorizzazione alla vendita di tale materiale»;

è stato sollecitato l'ufficio a «...definire se utilizzare il materiale calcareo per il riempimento della depressione (in questo caso sarebbe spreco di risorse, oltre al fatto che per questa aliquota non verrebbe corrisposto il contributo alla Regione e al Comune) oppure un materiale alternativo, al fine di poter calcolare il corretto contributo da versare al Comune».

Considerato che:

dai dati agli atti d'ufficio relativi ai volumi estratti annualmente per la realizzazione del *Progetto di riqualificazione ambientale* della cava in epigrafe, risulta che dall'inizio delle attività – anno 2022 – e fino a tutto il 2024 sono stati estratti 87.883,44 m³, così distribuiti:

anno 2022..... 17.276,50 m³;

anno 2023..... 16.324,75 m³;

anno 2024..... 54.282,19 m³;

il volume di materiale estratto complessivamente – determinato nei predetti 87.883,44m³ – è superiore sia al volume originariamente stimato da progetto e autorizzato con il richiamato decreto n.98/2022, pari a 87.040,00m³

[cfr. lett. **f.** del PREMESSO ALTRESI], sia al volume di progetto rideterminato dalla ditta in 85.705,00m³ a seguito delle difformità eseguite [cfr. lett. **b.** del DATO ATTO];
a fronte del volume complessivamente estratto, determinato nei predetti 87.883,44m³, di cui alla precisazione innanzi riportata, sono stati abbancati in cava solo 5.896,53m³ [cfr. lett. **a.3)** del PRESO ATTO] rispetto al volume complessivo di 15.430m³ [cfr. lett. **f.** del PREMESSO ALTRESI] da trattenere in sito per gli interventi di ricomposizione ambientale, determinato da progetto e autorizzato con il menzionato decreto n.98/2022;
per quanto alla precedente lett.**c.**, il volume estratto complessivamente e commercializzato dall'inizio delle attività – anno 2022 – a tutto il 2024 assomma a 81.986,91m³, nettamente superiore al volume commercializzabile da progetto autorizzato [cfr. lett. **h.** del PREMESSO ALTRESI e lett. **b.** del DATO ATTO].

Considerato, altresì, che:

la cava 61002-01, nella disponibilità della TEF S.r.l. e interessata dal Progetto di riqualificazione ambientale in epigrafe, è classificata, ai sensi dell'art.8 co.1 delle Norme di Attuazione (NdA) del "*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*", con matrice A.2.1.1 "*cava di monte a parete verticale o equiparata, con possibilità di rimodellamento, a fronte unico*" le cui attività sono disciplinate dal comma 5 del medesimo articolo 8;
le citate Norme di Attuazione, al richiamato art.8 co.5 dispongono – tra l'altro – che:
«*il rimodellamento può essere realizzato mediante scavo e/o mediante riporto*»;
«*gli interventi di rimodellamento mediante scavo devono ottenere la configurazione desiderata con la minima sottrazione di materiale e con il minor impatto possibile sul sito e sull'immediato contesto...*»;
«*...il materiale di risulta deve essere utilizzato primariamente per il recupero, disponendolo sul piazzale e/o sui singoli gradoni. L'eventuale materiale eccedente può essere utilizzato nei modi e con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 21*»;
il menzionato articolo 21 delle stesse Norme del "*Piano di recupero ambientale*", al comma 2 – tra l'altro – dispone che «*in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 5, delle presenti norme, nel caso in cui si proceda ad interventi di rimodellamento del fronte di cava, i materiali provenienti dai relativi scavi devono essere impiegati in via prioritaria nei luoghi di intervento. Ove sussista materiale non altrimenti collocabile nei luoghi di intervento, trova applicazione il disposto dell'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge 443/2001 che ne consente non solo l'utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, ma anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale. La commercializzazione del materiale di risulta resta comunque vietata per le cave abusive*».

Considerato, inoltre, che:

la TEF S.r.l. ha sempre regolarmente partecipato ai lavori della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di riqualificazione ambientale in epigrafe;
la problematica connessa all'utilizzo in cava di parte del materiale estratto è stata ampiamente discussa nell'ambito delle sedute di conferenza, senza che mai la ditta abbia contestato le richieste delle Amministrazioni in merito agli interventi che prevedono il reimpiego – in sito – del materiale calcareo scavato [cfr. lett. **f.** del PREMESSO ALTRESI].

Considerato, infine, che - tra le prescrizioni disposte con il decreto di autorizzazione n.98 del 11/04/2022 - si rammentano quelle dei punti **g.** e **h.** che testualmente si riportano di seguito:

«**g.** di disporre che la TEF S.r.l. provveda entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., al pagamento del contributo dovuto al Comune di Alife sul volume estratto annualmente, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, copia della ricevuta di avvenuto pagamento»;

«**h.** di disporre che la TEF S.r.l. provveda, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2005 e dell'art.19 della L.R. n.1/2008, al pagamento dei contributi dovuti alla Regione Campania sul volume estratto annualmente secondo le modalità ed i tempi prescritti dall'art.15 della L.R. n.3/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Alla data del presente provvedimento restano valide le seguenti modalità ed i seguenti tempi: i versamenti sono effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attività di cui al contributo da versare, in unica soluzione, ovvero in quattro (n.4) rate trimestrali di pari importo di cui la prima da pagare entro il 31 marzo, trasmettendo al Genio Civile di Caserta, entro 15 giorni dal versamento, la ricevuta in copia dell'avvenuto pagamento».

Rilevato che:

con prot. 525097 del 07/11/2024, lo scrivente ufficio ha trasmesso alla TEF S.r.l. e al comune di Alife (CE):
il decreto n.97 del 21/03/2024, con il quale il competente Staff 501891 ha aggiornato le tariffe per la determinazione del contributo ex art.18 L.R. 54/1985 s.m.i. e del contributo ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i.;

la Circolare Prot.506154 del 25/10/2024 con la quale, vista la sentenza n.57/2024 della Corte Costituzionale, è stato chiarito che "...le imprese del settore estrattivo operanti in Regione Campania, a far data dal mese di luglio 2024, non sono più tenute al versamento del contributo imposto dall'art.17 della L.R. 15/2005";
per effetto del succitato decreto n.97 del 21/03/2024, per il litotipo estraibile "calcare":

la tariffa per il contributo al Comune, ex art.18 L.R. 54/1985 s.m.i., è pari a €/mc 0,219;
 la tariffa per il contributo alla Regione, ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i., è pari a €/mc 0,993;
 per effetto della richiamata Circolare Prot.506154 del 25/10/2024, per l'anno 2024 il contributo ex art.17 L.R. 15/2005 s.m.i. – in favore della Regione – deve essere pagato sul materiale estratto da gennaio al 30 giugno, ovvero sulla metà del volume complessivamente scavato e commercializzato nel medesimo 2024;
 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art.15 della L.R. n.3/2017, i contributi in favore della regione possono essere versati – dalle ditte esercenti – in n.4 rate trimestrali di uguale importo, con termini di scadenza: 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12 dell'anno successivo a quello di estrazione.

Rilevato, altresì, che:

a tutt'oggi non risultano trasmesse, dalla TEF S.r.l., le ricevute attestanti il pagamento del contributo in favore del comune di Alife (CE), ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 s.m.i., né dei contributi spettanti alla Regione Campania, per il materiale estratto nel 2024 e commercializzato;
 dal confronto tra la pec acquisita al prot. regionale n.575461 del 03/12/2024 [cfr. lett. **a.** del PRESO ATTO] e la *Comunicazione* prot. regionale n.9921 del 09/01/2025 [cfr. lettere **b.** e **c.** del PRESO ATTO], risulta che il volume estratto e commercializzato nell'anno 2024 è quantificato in 48.385,66 m³;
 per quanto alla precedente lett. **b.** e alla luce di quanto riportato alle lettere **b.** e **c.** del RILEVATO, le somme che la TEF S.r.l. avrebbe dovuto versare al Comune e alla Regione per il materiale estratto e commercializzato nel 2024 sono così determinate:

contributo al Comune, ex art.18 L.R. 54/1985 s.m.i.:

€/mc 0,219 x 48.385,66m³ = € 10.596,46

contributo alla Regione, ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i.:

€/mc 0,993 x 48.385,66m³ = € 48.046,96

contributo alla Regione, ex art.17 L.R. 15/2005 s.m.i.:

€/mc 0,10 x [48.385,66 / 2] 24.192,83m³ = € 2.419,28

per quanto segnalato alla lett. **d.** del RILEVATO, i su indicati importi complessivi per i contributi regionali sono così suddivisi nelle quattro rate trimestrali:

contributo alla Regione, ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i.:

1° rata – 31/03/2025	2° rata – 30/06/2025	3° rata – 30/09/2025	4° rata – 31/12/2025
€ 12.011,74	€ 12.011,74	€ 12.011,74	€ 12.011,74

contributo alla Regione, ex art.17 L.R. 15/2005 s.m.i.:

1° rata – 31/03/2025	2° rata – 30/06/2025	3° rata – 30/09/2025	4° rata – 31/12/2025
€ 604,82	€ 604,82	€ 604,82	€ 604,82

Ritenuto che:

le considerazioni espone dalla ditta con la *Comunicazione* prot. regionale n. 495220 del 21/10/2024 [cfr. lett. **a.** del DATO ATTO INFINE] non siano per nulla appropriate e rispettose delle Norme vigenti, per le seguenti puntuali motivazioni:

B) l'utilizzo di 9.275 m³ di roccia estratta per il riempimento della depressione presente sul piazzale **non è affatto una "decisione fuori da ogni logica"**, visto che le Norme di Attuazione del "Piano di recupero ambientale" dispongono – nel caso di rimodellamenti con estrazione – **il riutilizzo prioritario in cava del materiale scavato.**

D'altra parte, la ditta avrebbe potuto esporre le proprie perplessità al riguardo in occasione della conferenza di servizi indetta per l'approvazione del progetto, circostanza che non risulta agli atti della conferenza.

Inoltre, si evidenzia la impropria interpretazione operativa della previsione progettuale di utilizzare il materiale calcareo estratto per il riempimento della depressione, atteso che – una volta riempita la fossa e raggiunta la quota finale di progetto – ai fini dell'impianto dell'uliveto da produzione è evidentemente palese che debba essere redistribuito uno spessore idoneo di terreno vegetale che – ad ogni buon conto – deve essere dell'ordine del metro, mentre la depressione ha una profondità, dal circostante piazzale di cava, di circa 6 metri;

C) anche in merito all'affermazione che *"...l'utilizzo dei gabbioni ... sembra inutile ..."*, è nuovamente doveroso sottolineare che pure questa soluzione progettuale è stata oggetto di confronto nel corso dei lavori della menzionata conferenza di servizi, ma mai la ditta in indirizzo ha espresso le proprie perplessità al riguardo.

Pertanto, si reputa di dover neppure argomentare sulle considerazioni tecniche espone dalla società al punto C) della citata *Comunicazione*, in quanto la sede ove tali problematiche dovevano essere attenzionate era appunto la conferenza di servizi;

D) si è costretti nuovamente a evidenziare la impropria interpretazione operativa della previsione progettuale di utilizzare 2.785m³ *"laddove vi sono scarpate piuttosto alte ... per realizzare una sorta di raccordo tra la scarpata e la pedata (gradoni quota 322, 314 e 286 m); generalmente, questi raccordi vengono realizzati per mitigare l'effetto dell'altezza della scarpata, ma anche per favorire l'attecchimento di essenze vegetali per una corretta ricomposizione ambientale. L'utilizzo del semplice materiale estratto, bianco (quindi molto impattante dal punto di*

vista visivo) e sterile (difficilmente attecchirà qualche essenza) sortirà un effetto negativo rispetto all'obiettivo progettuale".

Ebbene, anche in questo caso codesta società dimostra di non aver compreso le "semplici" pratiche attuative da eseguire in cava ai fini della ricomposizione ambientale.

La scelta progettuale innanzi descritta, e contestata dalla ditta al punto D) della *Comunicazione* prot. regionale n. 495220 del 21/10/2024, interviene in corrispondenza di scarpate aventi altezze dell'ordine dei 10m per le quali deve essere ottenuta una ricomposizione ambientale il più possibile prossima a quella che caratterizzerà le scarpate dei gradoni che – da progetto – sono alte 4m.

E' palesemente evidente che non è possibile coprire altezze di 3-4 metri, almeno, soltanto con terreno vegetale, il quale dovrà – viceversa – essere riportato sui cumuli addossati alle pareti da recuperare, realizzati con il materiale di cava. Quest'ultimo, infatti, è in grado di mantenere angoli di pendio decisamente superiori a quelli del terreno vegetale nella formazione dei cumuli stessi.

Ad ogni buon conto, la sede per rappresentare eventuali perplessità tecniche era sempre e comunque la citata conferenza di servizi;

possano essere, viceversa, condivise le considerazioni rese al punto E) della *Comunicazione* prot. regionale n. 495220 del 21/10/2024 in merito alla sistemazione delle piste di arrocco, verificate anche nel corso dei sopralluoghi espletati presso il sito di cava in oggetto;

i volumi di materiale calcareo estratto ed abbancato in cava – quantificati dal direttore di cava in 5.896,53m³ – non siano sufficienti a eseguire tutti gli interventi previsti dal progetto approvato e autorizzati, come descritti alla lett.f., punti da 1) a 3), del *PREMESSO ALTRESI* e di seguito riportati:

9.275 m³ per il riempimento della depressione presente, sul piazzale di base, tra quota 280m e 270m s.l.m.;

1.770 m³ per la realizzazione gabbionate rinverdite;

2.785 m³ per la realizzazione di cumuli rinverditi alla base delle scarpate più ripide;

dei predetti interventi di ricomposizione ambientale, al momento sia prioritario quello del riempimento della depressione, presente sul piazzale di cava, per la cui esecuzione occorrono ancora 3.378,47m³ di materiale; all'attualità, altresì, non sono disponibili in sito materiali "misto cava" per la realizzazione delle gabbionate rinverdite e dei cumuli addossati alle scarpate e rinverditi;

ai fini della esecuzione del "*Progetto di riqualificazione ambientale*", come approvato e assentito con il succitato decreto n.98/2022 s.m.i., sia necessario autorizzare la TEF S.r.l. a far conferire in cava:

materiali calcarei "misto cava" di pezzatura idonea alla realizzazione delle gabbionate;

materiali qualificati come "*terre e rocce da scavo*", nel rispetto del DPR n.120/2017 s.m.i. e rigorosamente conformi alla colonna A dell'All.5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

il mancato rispetto del "*Progetto di riqualificazione ambientale*" e delle prescrizioni del decreto n.98/2022, concretizzatosi nell'aver commercializzato un volume di materiale calcareo estratto nettamente superiore a quello assentito, si configuri come inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione ex L.R. 54/1985 s.m.i.

Ritenuto, altresì, che:

essendo intervenuto in data 12/04/2025 il termine intermedio di scadenza dell'autorizzazione n.98/2022, relativo al completamento degli interventi estrattivi del "*Progetto di riqualificazione ambientale*", sia necessario acquisire *Relazione Tecnica* – supportata da documentazione fotografica e da eventuale rilievo dello stato dei luoghi – per verificare lo stato di attuazione del progetto di rimodellamento mediante gradoni degli originari fronti di cava; la predetta documentazione, a firma congiunta del rappresentante legale della TEF S.r.l. e del direttore di cava, debba dare anche atto di eventuali ulteriori volumi estratti da gennaio 2025 al termine di scadenza del 12 aprile c.a.;

al fine di eseguire gli interventi di ricomposizione ambientale indicati ai punti da c.1) a c.3) del RITENUTO, la ditta debba:

dare immediata attuazione a quelli per il riempimento della depressione presente sul piazzale di cava, utilizzando i cumuli abbancati in sito;

attivarsi per il conferimento in cava dei volumi necessari e non disponibili in sito:

per il completamento del riempimento della depressione, con "*terre e rocce da scavo*" per un volume di 3.378,47m³;

per la realizzazione delle gabbionate rinverdite, con materiali calcarei "misto cava" di pezzatura idonea per un volume di 1.770m³;

per la realizzazione dei cumuli addossati alle scarpate e rinverditi, con "*terre e rocce da scavo*" per un volume di 2.785m³

Ritenuto, inoltre, che:

il mancato pagamento, entro i termini di scadenza imposti dalle leggi e prescritti con il decreto di autorizzazione n.98/2022, del contributo al comune di Alife (CE) e della prima rata dei contributi regionali, dovuti sul materiale estratto e commercializzato nell'anno 2024, [cfr. lett. a. del RILEVATO ALTRESI], non trovi alcuna giustificazione in quanto affermato nella *Relazione Tecnica* prot. regionale n.9921 del 09/01/2025 [cfr. punto c.2) del PRESO ATTO],

atteso che la **TEF S.r.l.** aveva l'obbligo di versare i contributi **sui volumi di calcare estratto e commercializzato nel corso dell'anno 2024**, nei tempi e nei modi prescritti, riservandosi di effettuare eventuali pagamenti ad integrazione qualora questo ufficio avesse accolto la richiesta prot. regionale n. 495220 del 21/10/2024 [cfr. lett. **a.** del DATO ATTO INFINE] di poter vendere il calcare abbancato in sito; per quanto innanzi, il mancato pagamento - nei termini e nei modi prescritti dal decreto di autorizzazione n.98/2022 - si configuri come inosservanza alle prescrizioni del medesimo provvedimento autorizzativo; la ditta debba provvedere *ad horas* a trasmettere le ricevute attestanti il pagamento del contributo al comune di Alife (CE) e della prima rata dei contributi regionali, dovuti sul materiale estratto e commercializzato nell'anno 2024; con riferimento alla precedente lett. **c.** e alla luce di quanto specificato nel RILEVATO ALTRESÌ, si debba precisare che, relativamente al volume estratto e commercializzato nell'anno 2024, determinato in 48.385,66m³: il contributo dovuto al comune di Alife (CE), ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 s.m.i., assomma a € 10.596,46 fatti salvi gli eventuali interessi legali che il Comune riterrà di dover disporre per il ritardato pagamento; il contributo dovuto alla Regione, ai sensi dell'art.19 della L.R. 1/2008 s.m.i., da versare quale prima rata ammonta complessivamente a € 12.043,33 di cui € 31,59 quali interessi legali calcolati alla data del presente provvedimento; il contributo dovuto alla Regione, ai sensi dell'art.17 della L.R. 15/2005 s.m.i. e riferito alla metà del volume estratto nell'anno 2024, da versare quale prima rata ammonta complessivamente a € 606,41 di cui € 1,59 quali interessi legali calcolati alla data del presente provvedimento.

Ritenuto, infine, che per le inosservanze al decreto di autorizzazione n.98/2022, di cui alla lett. **g.** del RITENUTO e alla lett. **b.** del RITENUTO INOLTRE, si debba procedere a comminare la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 54/1985 s.m.i. con separato atto.

Visti:

il D.P.R. n.128 del 09/08/1959;
la L.R. n.54 del 13/12/1985 s.m.i.;
la Delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995;
il D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995;
il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996;
il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
le Norme di Attuazione del "*Piano di Recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*";
la L.R. 15/2005, art.17, s.m.i. dall'art.15 della L.R. 3/2017;
la L.R. 1/2008, art.19, s.m.i. dall'art.15 della L.R. 3/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, titolare di Posizione Organizzativa "*Attività Estrattive*", e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità del Responsabile del Procedimento Prot. NP.2025.0004716 del 19/05/2025, vista l'assenza di conflitto d'interessi anche potenziale in capo allo stesso R.d.P. e d al sottoscritto.

D E C R E T A

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI ESPRIME PARERE NEGATIVO alla richiesta prot. reg. n.495220 del 21/10/2024 formulata dalla TEF S.r.l. - di cui è rappresentante legale il signor Francesco Testa e avente sede legale in ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSI - **di modifica della destinazione del materiale estratto** presso la cava sita in Alife (CE) alla località Santa Croce-San Michele", **non autorizzando la vendita del volume abbancato in cava e quantificato in 5.896,53m³**;

DI DISPORRE CHE LA TEF S.r.l. provveda:

a dare immediata attuazione agli interventi per il riempimento della depressione presente sul piazzale di cava, utilizzando i cumuli abbancati in sito;

ad attivarsi per il conferimento in cava dei volumi necessari e non disponibili in sito:

per il completamento del riempimento della depressione, con "terre e rocce da scavo" per un volume di 3.378,47m³;

per la realizzazione delle gabbionate rinverdite, con materiali calcarei "misto cava" di pezzatura idonea per un volume di 1.770m³;

per la realizzazione dei cumuli addossati alle scarpate e rinverditi, con "terre e rocce da scavo" per un volume di 2.785m³;

a trasmettere, preventivamente al conferimento in cava delle “terre e rocce da scavo” di cui alla precedente B) punti I. e III., un “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo” (art. 9, D.P.R. 120/2017) ovvero una “Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni” (sostitutiva del Piano di utilizzo: ex art.21), in cui il sito di cava de quo sia individuato come destinatario per il conferimento del materiale (terre e rocce da scavo) ai fini del recupero ambientale;

DI DISPORRE CHE:

i materiali da conferire in cava dall'esterno come “terre e rocce da scavo”, nel rispetto del DPR n.120/2017 s.m.i., siano rigorosamente conformi alla colonna A dell'All.5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

la TEF S.r.l. conservi agli atti, presso gli uffici ubicati in cava, tutta la documentazione relativa ai materiali conferiti in sito costituita, in particolare, da:

giornale di cantiere in cui siano riportati gli estremi degli autoveicoli che effettuano il trasporto dei materiali calcarei “misto cava” di pezzatura idonea alla realizzazione delle gabbionate, indicando tipo di automezzo, targa, cubatura di carico e ditta trasportatrice, giorno e orario del conferimento;

giornale di cantiere in cui siano riportati gli estremi degli autoveicoli che effettuano il trasporto delle “terre e rocce da scavo”, indicando tipo di automezzo, targa, cubatura di carico e ditta trasportatrice, giorno e orario del conferimento;

bolle di trasporto dei materiali calcarei “misto cava” di pezzatura idonea e delle “terre e rocce da scavo”, datate e recanti la relativa cubatura;

certificazioni attestanti la qualifica di sottoprodotti delle “terre e rocce da scavo” conferite in sito, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 D.P.R. 120/2017;

la TEF S.r.l. trasmetta, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *Relazione Tecnica a firma del rappresentante legale e del direttore di cava* – supportata da documentazione fotografica e da eventuale rilievo dello stato dei luoghi, se diverso da quello trasmesso per il calcolo dei volumi “anno 2024” con pec prot. regionale n.9921 del 09/01/2025 – per verificare lo stato di attuazione del progetto di rimodellamento degli originari fronti mediante gradoni, dando anche atto di eventuali ulteriori volumi estratti da gennaio 2025 al termine intermedio di scadenza del 12 aprile 2025;

DI DIFFIDARE la TEF S.r.l. a trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento: ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo ex art.18 L.R. 54/1985 s.m.i., in favore del comune di Alife (CE), sul materiale estratto e commercializzato nel 2024 per la somma di € 10.596,46, fatti salvi gli eventuali interessi legali che il Comune riterrà di dover disporre per il ritardato pagamento;

ricevuta attestante l'avvenuto versamento della prima rata del contributo dovuto alla Regione, ai sensi dell'art.19 L.R. 1/2008 s.m.i., per l'importo complessivo di € 12.043,33 di cui € 31,59 quali interessi legali calcolati alla data del presente provvedimento;

ricevuta attestante l'avvenuto versamento della prima rata del contributo dovuto alla Regione, ai sensi dell'art.17 L.R. 15/2005 s.m.i. e riferito alla metà del volume estratto nell'anno 2024, per l'importo complessivo di € 606,41 di cui € 1,59 quali interessi legali calcolati alla data del presente provvedimento;

DI SPECIFICARE CHE i pagamenti dei contributi in favore della Regione Campania devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il “Portale dei Pagamenti della Regione Campania” all'indirizzo <https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>, indicando rispettivamente:

Codice 1548: *Attività estrattive – Contributo ambientale* [art.19]

Codice 1531: *Contributo Annuo Cave e Torbiere* L.R. n.15/05 [art.17]

DI DISPORRE CHE il presente provvedimento integra il decreto n.98 del 11/04/2022 e che le prescrizioni disposte ai precedenti punti da 2. a 4. costituiscono a tutti gli effetti di legge prescrizioni del provvedimento di autorizzazione, ex art.5 L.R. 54/1985 s.m.i.;

DI DISPORRE CHE, per quanto non previsto con il presente atto, sono confermate le prescrizioni dell'autorizzazione n. 98/2022, ad esclusione di ciò che risulta in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento, ed in particolare è confermato il termine di scadenza fissato al 12 aprile 2027 per la completa riqualificazione ambientale della cava;

DI SPECIFICARE CHE, con separato atto, questo ufficio provvederà a comminare la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.28 co.2 della L.R. 54/1985 s.m.i., per le inosservanze alle prescrizioni del decreto di autorizzazione n.98 del 11/04/2022 indicate alla lett. g. del RITENUTO e alla lett. b. del RITENUTO

INOLTRE;

DI DISPORRE CHE il presente decreto sia trasmesso:

alla TEF S.r.l. a mezzo pec per notifica;
all'Amministrazione comunale di Alife (CE);
all'Amministrazione Provinciale di Caserta – Ufficio AUA;
alla Comunità Montana Zona del Matese;
alla U.O.D. 50.17.07 *Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta*;
allo STAFF 50.18.91 *Funzioni supporto tecnico-operativo Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti*;
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta;
all'A.S.L. CE - Dipartimento Prevenzione;
al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
al Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta;

DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Ing. Nicola Di Benedetto